

Nn. 1279 e 935-A

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE COMPAGNA)

Comunicata alla Presidenza il 19 gennaio 2009

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (n. 1279)

presentato dal Ministro degli affari esteri

e dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

di concerto con il Ministro della giustizia

con il Ministro dell'economia e delle finanze

con il Ministro dello sviluppo economico

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

e con il Ministro per le pari opportunità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 2008

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 (n. 935)

d'iniziativa dei senatori DONAGGIO, FINOCCHIARO, ZANDA, Anna Maria SERAFINI, BASSOLI, ANTEZZA, AMATI, BASTICO, LEGNINI, Mariapia GARAVAGLIA, CABRAS, PEGORER, MICHELONI, MORRI, CASSON, BIANCO, BARBOLINI, VITALI, Vittoria FRANCO, MONGIELLO, MERCATALI, FONTANA, LIVI BACCI, CERUTI, TREU, NEROZZI, VITA, PINOTTI, SCANU, GIARETTA, Paolo ROSSI, BOSONE, BAIO, ARMATO, GARRAFFA, Marco FILIPPI, PASSONI, ADAMO, GRANAIOLA, MARINARO, SANNA, DI GIOVAN PAOLO, LEDDI, DELLA SETA, FIORONI, Leopoldo DI GIROLAMO, DE SENA, PIGNEDOLI, BIONDELLI, DEL VECCHIO, SERRA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CARLONI, RANUCCI, MAGISTRELLI, INCOSTANTE, Nicola ROSSI, FOLLINI, CRISAFULLI, MUSI, ROILO, PAPANIA e SBARBATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 2008

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1279

INDICE

Relazione	Pag.	4
Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente	*	6
– della 5ª Commissione permanente	»	7
Disegni di legge:		
- n. 1279, d'iniziativa del Governo	»	8
- n. 935, d'iniziativa dei senatori Donaggio ed altri	»	10

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge n. 1279 e il disegno di legge n. 935, d'iniziativa della senatrice Donaggio ed altri, fatto proprio dal Gruppo Partito Democratico, recano le consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Il disegno di legge n. 1279, peraltro, d'iniziativa governativa, assunto come testo base e approvato senza modifiche dalla Commissione, reca anche disposizioni di attuazione della Convenzione nell'ordinamento interno. In particolare, la proposta governativa contiene l'ulteriore articolo 3, in materia di istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Con riferimento ai contenuti della Convenzione, giova ricordare che essa è stata elaborata in seno alle Nazioni Unite e costituisce la prima fattispecie di accordo in sede internazionale in materia di disabilità, per dar vita ad uno strumento vincolante per le parti contraenti, a differenza delle regole *standard* dell'ONU sulla disabilità del 1993 di contenuto non precettivo.

Detta Convenzione si inserisce nell'alveo delle misure volte a dare concreta attuazione alla garanzia della piena tutela dei diritti umani, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, di cui, tra l'altro, proprio il prossimo 10 dicembre ricorre il sessantesimo anniversario.

A livello contenutistico, la Convenzione sancisce per le persone con disabilità i principi fondamentali di pari opportunità e di non discriminazione, affinché esse possano godere, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, degli stessi diritti riconosciuti agli altri consociati.

Il documento si compone di un preambolo e di cinquanta articoli. Scopo della Convenzione, ai sensi dell'articolo 1, è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno e uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità. La condizione di disabilità viene ricondotta all'esistenza di barriere di varia natura che possono essere di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali di lunga durata, hanno il diritto di partecipare su base di uguaglianza alla vita della società.

Tra i principi generali della Convenzione ricordo la dignità, autonomia e indipendenza delle persone con disabilità e la non discriminazione (articolo 3), mentre tra gli obblighi generali degli Stati aderenti vi è l'impegno ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura che si rendano necessarie per realizzare i diritti riconosciuti dalla Convenzione (articolo 4).

Particolare attenzione viene riservata alle donne e ai bambini con disabilità, mentre il principio dell'accessibilità viene richiamato in relazione al diritto di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita.

Ulteriori disposizioni riguardano la sensibilizzazione della società su tali tematiche, la garanzia dell'esercizio della capacità legale, l'effettivo accesso alla giustizia e la tutela dei diritti di libertà e di sicurezza anche attraverso la previsione di adattamenti connessi alla specifica condizione di disabilità. Inoltre, si sottolinea il diritto delle persone con disabilità alla libertà di cittadinanza e di residenza, anche attraverso adeguate misure che assicurino la massima indipendenza e mobilità.

Di particolare rilievo risulta poi l'articolo 25 della Convenzione, laddove è riconosciuto alle persone con disabilità il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni in base alla condizione di disabilità, anche attraverso interventi e servizi volti a ridurre al minimo e a prevenire ulteriori disabilità, e a prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure o di cibo e liquidi in ragione della disabilità. Ritengo tale ultima disposizione di notevole importanza, ed anche di stringente attualità.

La parte finale della Convenzione delinea strumenti e procedure attraverso cui dare effettiva attuazione ai suoi principi, assegnando un ruolo rilevante alla cooperazione internazionale e istituendo un Comitato sui diritti delle persone con disabilità, con il compito di verificare e promuovere l'effettiva applicazione della Convenzione da parte dei singoli Stati. Alla Convenzione si affianca un Protocollo opzionale che riconosce la competenza di detto Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni di individui o di gruppi sottoposti alla sua giurisdizione, che denuncino violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte dello Stato.

Quanto all'articolo 3 del disegno di legge n. 1279, ricordo che l'Osservatorio, istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ha la finalità di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in conformità ai contenuti della Convenzione e della legge n. 104 del 1992 a tutela delle persone portatrici di *handicap*.

Esso è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e si compone di non più di 40 membri nominati, nel rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini, dal Ministro medesimo di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Nell'Osservatorio trovano rappresentanza le amministrazioni centrali competenti per le problematiche delle persone disabili, le autonomie locali, gli istituti di previdenza, l'ISTAT, le organizzazioni sindacali e le associazioni rappresentative e di volontariato attive nel settore.

Tale organismo consente pertanto un confronto diretto tra gli attori sociali coinvolti nell'elaborazione e attuazione delle politiche sulla disabilità e consente altresì di ottemperare pienamente alle prescrizioni stabilite dalla Convenzione per gli Stati membri in termini di monitoraggio dell'applicazione della stessa e di rilevazione statistica della consistenza del fenomeno.

I compiti dell'Osservatorio sono quindi quelli di: promuovere l'attuazione della Convenzione e di elaborare il rapporto sulle misure adottate dall'Italia; predisporre un programma d'azione biennale per le politiche di inclusione sociale delle persone disabili; promuovere la raccolta di dati a fini statistici che descrivano la condizione delle persone affette da disabilità; predisporre la relazione periodica sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità e, infine, promuovere studi e ricerche per contribuire all'indirizzo degli interventi a favore delle persone disabili.

Compagna, relatore

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 935

(Estensore: Battaglia)

16 dicembre 2008

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo.

sul disegno di legge n. 1279

22 dicembre 2008

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge n. 1279

(Estensore: Garavaglia)

14 gennaio 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che la copertura a valere sul Fondo per le politiche sociali si intenda riferita agli importi in tabella C determinati con la legge finanziaria per l'anno 2009.

DISEGNO DI LEGGE N. 1279

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 45 della Convenzione e dall'articolo 13 del Protocollo medesimi.

Art. 3.

(Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)

- 1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonché dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato «Osservatorio».
- 2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche

- sociali. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
- 3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità. L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità, designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in numero non superiore a cinque.
- 4. L'Osservatorio dura in carica tre anni. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata, per un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Gli eventuali successivi de-

creti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

- 5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
- a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani:
- b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;
- c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
- d) predisporre la relazione sulla stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo;
- e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

- 6. Al funzionamento dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
- 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 8. All'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «entro il 15 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni due anni, entro il 15 aprile».

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 935

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DONAGGIO ED ALTRI

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 45 della Convenzione e dall'articolo 13 del Protocollo.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.